

COMUNE DI MIRABELLO
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI**

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 71 del
11/12/1998, esecutiva in data 23.12.1998**

**Modificato con C.C. 12 del 15.02.00 esecutiva in data 23.02.00
Modificato con C.C. 12 del 27.04.01 esecutiva in data 16.05.01
Modificato con C.C. 16 del 29.03.07 esecutiva in data 14.04.07**

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto e scopo del Regolamento Pag. 1

TITOLO II: GESTIONE DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 2: Aliquote e tariffe delle entrate non tributarie Pag. 2

Art. 3: Acquisizione delle entrate non tributarie Pag. 2

Art. 4: Vigilanza sulla gestione delle entrate non tributarie Pag. 3

TITOLO III: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 5: Definizione aliquote e tariffe delle entrate comunali Pag. 5

Art. 6: Forma di gestione Pag. 5

Art. 7: Il funzionario responsabile del tributo Pag. 6

CAPO 2° - DENUNCIE E CONTROLLI

Art. 8: Dichiarazione tributaria Pag. 7

Art. 9: Attività di controllo Pag. 7

Art. 9/bis: Accessi ispezioni verifiche Pag. 8

Art. 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali Pag. 8

Art. 11 Rapporti con il contribuente Pag. 8

Art. 11/bis: Informazione Pag. 8

Art. 11/ter: Rimmissione in termini Pag. 9

Art. 12: Diritto di interpello Pag. 9

Art. 12/bis: Contenuto dei provvedimenti normativi Pag. 9

CAPO 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 13: Avviso di accertamento Pag. 10

Art. 14: Notificazione a mezzo posta Pag. 11

CAPO 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 15: Contenzioso Pag. 12

Art. 16: L'autotutela Pag. 12

Art. 16/bis: Tutela del Contribuente Pag. 13

Art. 17: Accertamento con adesione Pag. 13

TITOLO IV: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 18: Riscossione Pag. 14

Art. 19: Sospensione e dilazione del versamento Pag. 14

Art. 20: Rimborsi Pag. 15

Art. 21: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi Pag. 15

Art. 21/bis: Compensazione Pag. 16

Art. 22: Interessi Pag. 16

TITOLO V: SANZIONI

Art. 24: Cause di non punibilità Pag. 17

Art. 25: Contestazione, procedimento irrogazione, riscossione Pag. 17

Art. 26: Sanzioni entrate tributarie non penali

Pag. 18

TITOLO VI: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 27: Norme finali

Pag. 21

Art. 28: Disposizioni transitorie

Pag. 21

Art. 29: Pubblicazione

Pag. 22

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I: Oggetto e scopo del Regolamento

1 Il Regolamento adottato in esecuzione dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

2. Sono disciplinate dal presente regolamento, al titolo II, le entrate non tributarie ovvero di natura patrimoniale e assimilate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali o provinciali, ed al titolo III le entrate tributarie, ovvero tutte quelle residuali alle entrate disciplinate al titolo II del presente regolamento di natura tributaria.

Per entrate tributarie si intendono a titolo semplificativo: Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, Tassa rifiuti solidi urbani interni.

Per entrate non tributarie: Rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori, proventi di: a) servizi pubblici a domanda individuale, indicati dal DM 31.12.83 e ripetuti analiticamente nell'allegato A al presente regolamento, b) servizi di carattere produttivo: intendendosi per tali quei servizi che producono e erogano i beni ai cittadini, esemplificativamente indicati nel medesimo allegato "A".

Canoni d'uso: Canone occupazione suolo e spazio pubblico – canone installazione mezzi pubblicitari. Corrispettivi per concessioni beni demaniali.

3. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso i rimborsi.

4. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

5. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

6. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti.

7. Ai fini del presente regolamento, s'intende:

- a) per "funzionario responsabile" il dipendente designato dall'organo competente quale responsabile della gestione del tributo;
- b) per "responsabile dell'entrata", l'istruttore direttivo, così come individuato nella vigente Pianta Organica, in cui il servizio è ricompreso;
- c) per "responsabile" del procedimento, l'istruttore tecnico – amministrativo, cui risulta affidata, mediante il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) o altro provvedimento amministrativo, la responsabilità della gestione delle attività proprie del servizio.

TITOLO II: GESTIONE DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 2 : Aliquote e tariffe delle entrate non tributarie

1. Si considerano entrate non tributarie le entrate di natura patrimoniale e assimilate (proventi, corrispettivi per servizi pubblici, concessioni di beni demaniali, canoni d'uso, ecc.)¹.
2. I criteri per la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nonché per le riduzioni ed esenzioni delle entrate non tributarie, sono individuati dal Consiglio Comunale, negli strumenti previsionali o in apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali.
3. Per le entrate relative ai servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzione dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni di cui al comma precedente e sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta.
4. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazioni dell'Organo Competente.
5. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, le tariffe e i prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 3 : Acquisizione delle entrate non tributarie²

La gestione delle entrate è soggetta all'osservanza delle norme contenute nel Tit. III, capo I parte II del D. Lgs. 267/00. I responsabili di servizio devono operare affinché le previsioni di entrate si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili sulla base degli indirizzi e delle direttive dell'organo di governo dell'ente. A tal fine gli stessi trasmettono al responsabile del servizio finanziario la documentazione atta a costituire l'accertamento non appena si realizzano le condizioni di cui all'art. 179 del TU.

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate i responsabili dei servizi ai quali le stesse sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 4 : Vigilanza sulla gestione delle entrate non tributarie

¹ Comma sostituito con C.C. 16/2007 – testo pre-vigente “Si considerano entrate non tributarie le entrate di natura patrimoniale e assimilate (proventi, corrispettivi per servizi pubblici, concessioni di beni demaniali, canoni d'uso) con esclusione dei trasferimenti statali, regionali o provinciali”

² Articolo sostituito con C.C. 16/2007 – testo pre-vigente “1. La gestione delle entrate è soggetta all'osservanza delle norme contenute nella sez.1[^] Capo 3[^] del decreto legislativo n. 77 del 28.02.1995.

2. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate i responsabili dei servizi ai quali le stesse sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

3. Il responsabile di procedimento di cui all'art. 1, accertata l'entrata trasmette, immediatamente e comunque al più tardi entro il giorno quindici di ogni mese con riferimento al mese precedente, la necessaria documentazione al servizio finanziario che provvederà alle annotazioni nelle scritture contabili di entrata, come previsto dagli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 77/95;

4. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere affidata ai soggetti di cui alla lett. b) comma 5 art. 52 D. Lgs. 446/97, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e comunque senza prevedere alcun onere aggiuntivo per il contribuente.

5. La procedura per la riscossione coattiva delle entrate viene disciplinata dalle disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.73 n. 602 se affidata ai Concessionari di cui al D.P.R. 43/88 , se , invece, gestita in proprio dall'Ente o affidata agli altri soggetti di cui alla lett.b) art. 5 –D.Lgs. 446/97 . secondo la procedura di cui al R.D. 1910/639;”

1. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con P.E.G.

Agli effetti della vigilanza sulla gestione delle entrate, i responsabili dei servizi curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità che le entrate afferenti i servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente in modo puntuale e tempestivo, ed hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente e comunque entro il 31.08 ed il 31.10 di ciascun esercizio situazioni di mancato e/o minore accertamento di entrate che determinino squilibri di gestione.

2. Per le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a domanda individuale e come tali connessi a tariffa o a contribuzione dell'utenza, il responsabile di procedimento provvede, con cadenza mensile, alla determinazione dell'importo dovuto. I pagamenti hanno scadenza mensile e devono essere effettuati presso la Tesoreria Comunale o a mezzo di bollettino in conto corrente postale intestato al Comune di Mirabello –servizio di tesoreria- entro la fine del mese successivo a quello della fruizione del servizio. Le fatture o i bollettini sono inoltrati a cura del responsabile di procedimento entro i primi 15 giorni di ogni mese. Al pagamento non corrisposto entro il termine di cui sopra, sarà applicata una maggiorazione del 5% (cinque per cento) a titolo di penale, ridotta del 50% se il pagamento viene effettuato entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

3. Per le altre entrate di carattere produttivo, o derivanti da atti amministrativi specifici, fatto salvo il canone COSAP, il responsabile di procedimento provvede alla formazione del relativo ruolo (gas – lampade votive) e alla determinazione del canone e/o dell'importo dovuto alle scadenze definite da appositi regolamenti o da disposizioni di legge. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato sulla bolletta o comunicazione, secondo le modalità indicate nella stessa. In caso di ritardato pagamento oltre il termine fissato, sarà applicata una maggiorazione del 5% a titolo di penale, ridotta del 50% se il pagamento viene effettuato entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

4. Salvo diverse disposizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti, nei casi di morosità per ritardato pagamento, il responsabile del procedimento, entro 90 giorni dalla maturazione del credito, con sollecito scritto attraverso raccomandata A.R., provvede a segnalare all'utente moroso gli importi non pagati specificando l'ultima data utile per il pagamento, fissata in 15 gg dal ricevimento della comunicazione. Decorso detto termine il creditore è costituito in mora ai sensi dell'art. 1219 del C.C. Dal giorno della costituzione in mora sono dovuti gli interessi legali fino alla data del pagamento.

5. In via del tutto eccezionale, su richiesta dell'interessato, in caso di motivate ed accertate difficoltà economiche, il responsabile del servizio, previo parere della Giunta Comunale, può concedere dilazioni di pagamento, fino ad un massimo di 12 rate mensili di pari importo, previa applicazione a decorrere dalla seconda rata degli interessi legali. E' sempre consentito il saldo anticipato delle rate complessivamente in scadenza. In caso di mancato pagamento di anche una sola rata alla scadenza fissata, si decade dal beneficio concesso.

5/bis. La Giunta Comunale può concedere riduzioni o esenzioni con le modalità stabilite nei singoli regolamenti.³

6° Nel caso di domanda successiva all'inizio delle procedure di riscossione coattiva, le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente

³ Comma 5bis aggiunto con deliberazione C.C. n. 12/15.02.00

comma 5, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a lire quattro milioni, è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

7. Con cadenza almeno annuale,⁴ ciascun responsabile di procedimento provvederà alla redazione dei ruoli coattivi sulla base dei titoli acquisiti dal competente ufficio e agli altri adempimenti connessi, relativamente ai crediti non riscossi, per i quali provvederà alla riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

8. "Il visto di esecutività sui ruoli, predisposti nei modi e termini di legge, per la riscossione coattiva delle entrate di cui al presente titolo, è apposto dal responsabile del settore competente, quale responsabile di gestione della relativa entrata."⁵

9. Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa, i crediti di lieve entità, salvo diversa specifica disposizione di legge, possono essere annullati, con provvedimento anche cumulativo della Giunta, su proposta del servizio competente, qualora il costo delle operazioni di riscossione di ogni singola entrata risulti superiore all'ammontare della medesima, ovvero la somma risulti non inferiore o pari a Euro 15,00"⁶;

10. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali il Comune nella persona del Funzionario Responsabile od il concessionario, debbono farsi assistere in giudizio da un professionista abilitato, previa stipula con lo stesso di apposita convenzione. All'uso dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

11. Al termine dell'esercizio il responsabile di servizio deve verificare l'esigibilità dei crediti distinguendoli in:

- esigibili;
- inesigibili;
- di dubbia esigibilità.

Per i crediti inesigibili deve motivatamente proporre alla Giunta lo stralcio dal conto del bilancio e la loro iscrizione nel conto del patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione. Per i crediti di dubbia esigibilità deve quantificare l'importo dubbio al fine di rilevarlo nel fondo svalutazione crediti o di porre un vincolo sull'avanzo di amministrazione.

12. Dopo aver esperito le ordinarie procedure previste per il pagamento da parte di terzi debitori di quanto dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili relative ad entrate aventi natura non tributaria e non contributiva, l'Ente può procedere alla cessione dei crediti con le modalità di cui all'art. 8 del D.L. n. 79 del 28.03.97, convertito in Legge 140/97.

⁴ Soppresse con c.c. 16/2007 "ed in ogni caso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui le entrate di riferiscono,"

⁵ Comma sostituito con C.C. 16/2007 – testo pre-vigente "Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione delle entrate di cui al presente titolo, è apposto dal funzionario responsabile del settore competente, quale responsabile di gestione della relativa entrata, che provvede nel rispetto dei modi e termini di legge, a consegnare e/o trasmettere con Raccomandata A. R., i ruoli così vistati al competente concessionario, e/o ad altro soggetto affidatario del servizio riscossione in argomento, che dovrà redigere apposito verbale di consegna e trasmetterlo al responsabile della gestione dell'entrata, il quale provvederà a sua volta a pubblicarlo all'albo pretorio per 10 giorni il mese successivo alla data di consegna/trasmisione"

⁶ Importo modificato con c.c. 16/2007 in precedenza "a lire 5.000=."

TITOLO III: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 5: Definizione aliquote e tariffe delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

2. Il Consiglio Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Le aliquote e/o tariffe vengono adottate con deliberazione nei termini e nei modi di legge, diversamente si intendono approvate tacitamente quelle “in ultimo” applicate, risultanti dagli atti di approvazione dell’ultimo bilancio di previsione.

3. All’adeguamento delle misure delle aliquote e tariffe, mediante semplice procedimento contabile in applicazione di criteri prefissati dal Consiglio Comunale, provvede la Giunta Comunale con proprio atto da allegare al progetto di bilancio, salvo diversa disposizione di legge.

4. Le deliberazioni concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario.

5. I criteri per le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni per le entrate tributarie comunali sono individuati dal Consiglio Comunale mediante apposita deliberazione o nell’ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione, o da specifiche disposizioni di legge.

6. Qualora le leggi o i regolamenti lo prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione richiesta, in luogo alla esibizione della documentazione necessaria e comprovante fatti/situazioni/stati/qualità dei soggetti richiedenti, attestanti determinati requisiti previamente fissati da leggi e/o regolamenti, è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa nei modi e termini di legge.⁷

Art. 6: Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall’art. 52, comma 5, lett. a) b) c) del D. Lgs. 446/97, privilegiando possibilmente la gestione diretta.

2. I criteri di affidamento e svolgimento dei servizi in argomento sono stabiliti⁸ ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. 446/97, e comunque nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento di gestione dei servizi pubblici locali.

⁷ Comma sostituito con C.C. 16/2007 – testo pre-vigente “Qualora le leggi o i regolamenti lo prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione richiesta, in luogo alla esibizione della documentazione necessaria e comprovante fatti/situazioni/stati/qualità dei soggetti richiedenti, attestanti determinati requisiti previamente fissati da leggi e/o regolamenti, è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa nei modi e termini di cui alla L. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in combinato disposto con la Legge 15/68, salva, naturalmente la facoltà dell’ufficio competente a verificare la fedeltà di quanto espressamente dichiarato in sostituzione dei documenti richiesti comprovanti la sussistenza dei dichiarati requisiti. Tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e termini stabiliti dall’ufficio competente, pena l’esclusione della agevolazione, qualora ragioni di ordine temporale non consentano all’ufficio medesimo di acquisirla direttamente dall’organo/ufficio che l’ha rilasciata o in sostituzione avere dallo stesso conferma scritta della sua sussistenza, fermo restando l’obbligo di esibirla qualora sia imposta dalla legge quale condizioni inderogabile”

⁸ Soppresse con c.c. 16/2007 “con D.M. da emanare”

L'affidamento può essere anche limitato alla sola gestione della attività di liquidazione e/o accertamento e/o riscossione.

3. soppresso⁹

4. Per la sola attività di accertamento dei tributi è possibile una gestione associata in conformità al D. Lgs. 267/2000¹⁰;

5. soppresso¹¹;

6. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all art. 52, comma 5 lett b) del D. Lgs. 446/97, anche disgiuntamente l'attività di liquidazione/accertamento/riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7: Il funzionario responsabile del tributo

1. Nei casi in cui non è stato nominato un funzionario responsabile nella gestione dei tributi locali, con proprio provvedimento il Sindaco, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio posseduto, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentito dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

La designazione si formalizza con un decreto sindacale di nomina, ove sono indicate le generalità del funzionario designato, il tipo di tributo della cui gestione è responsabile e il periodo di durata della nomina in argomento.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione principali, suppletivi e coattivi, previsti per le riscossioni delle entrate di sua competenza;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso come disposto dall'art.15;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art.16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In accordo con il funzionario responsabile, il Sindaco, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di assenza o impedimento.

⁹ Sopresse con c.c. 16/2007 testo pre-vigente "La riscossione coattiva dei tributi e altre entrate è effettuata secondo le procedure del DPR 602/73 o R.D. 639/1910, a seconda del tipo di soggetto affidatario, in conformità di quanto disposto dall'art. 52, comma 6- D. Lgs. 446/97."

¹⁰ Sopresse con c.c. 16/2007 "agli artt. 24 – 25 – 26 – 28 L. 140/92."

¹¹ Sopresse con c.c. 16/2007 testo pre-vigente "Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente"

CAPO 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Art. 8: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione priva di sottoscrizione è considerata inesistente, salva la possibilità per il contribuente di ottemperare alle irregolarità nei termini previsti ex lege per la consegna/inoltro della dichiarazione, diversamente si intende presentata tardivamente o, se non sottoscritta, omessa a tutti gli effetti, con l'applicazione delle relative sanzioni. Se il contribuente si ravvede nei modi e termini di cui all'art. 13 D. Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni sono ridotte nella misura indicata dalla legge.

3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

4. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a formale conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Art. 9: Attività di controllo

1. Il responsabile di procedimento con la direzione del funzionario responsabile, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere della regolarità di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Qualora nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, vengano riscontrati inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina della legge, prima di emettere provvedimento esecutivo accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, il responsabile del procedimento invita mediante richieste, il contribuente a fornire chiarimenti / dati o rispondere a questionari e provvede ad informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

3. All'inizio di ogni esercizio finanziario spetta alla Giunta Comunale, previa consultazione del funzionario responsabile di singoli tributi, stabilire gli obiettivi che dovranno essere perseguiti. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Per un migliore operatività dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo.

Art. 9/bis: Accessi ispezioni verifiche¹²

L'attività di accesso ispezione o verifica presso i locali del contribuente va effettuata solo se strettamente necessaria, non riuscendo l'ufficio altrimenti a reperire gli elementi necessari a completare l'attività di accertamento in itinere.

Nella fattispecie, pertanto, il contribuente deve essere informato con congruo anticipo (almeno 15 gg. prima) dell'ora, luogo dell'ispezione, delle ragioni che l'hanno determinata, e della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato. Delle osservazioni e dei rilievi in sede di verifica, accesso o ispezione viene redatto un processo verbale, copia del quale, al termine delle operazioni viene consegnato al contribuente. Avverso detto verbale il contribuente può esperire osservazioni nel termine di 60 gg dalla sua redazione definitiva. Il contribuente può, altresì, lamentare disfunzioni, irregolarità o scorrettezze al garante del contribuente, sito presso la direzione regionale delle entrate., della cui esistenza l'ufficio deve dare adeguata informazione nell'occasione.

Ogni qualvolta necessiti effettuare una attività di accesso, ispezione, verifica presso i locali del contribuente, l'ufficio, non può persistere nelle operazioni oltre i 30 gg., salvo il sopraggiungere di nuovi elementi nel corso del procedimento di accertamento che motivano un ulteriore accesso, la cui durata non deve comunque superare il termine anzidetto.

Art. 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. I soggetti pubblici e privati che gestiscono i servizi comunali ed i responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dal funzionario responsabile dei tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dall'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

Art. 11: Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende a dare indicazioni al contribuente al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge. (Si precisa che trattasi di mere indicazioni verbali, non comportanti pertanto la compilazione delle dichiarazioni al contribuente e relativi versamenti).

2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

3. Qualsiasi adempimento collegato a disposizioni tributarie a carico del contribuente ha un termine decadenziale minimo di 60 gg. decorrenti dalla entrata in vigore delle stesse. o degli atti adottati in attuazione delle medesime¹³

Art. 11/bis: Informazione¹⁴

L'Ente deve assicurare al contribuente, quale soggetto passivo, una adeguata informazione delle nuove disposizioni in materia tributaria, affinché lo stesso possa tempestivamente e correttamente adempiere agli obblighi tributari sopravvenuti nei confronti del Comune. L'ufficio, all'uopo,

¹² Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 12/27.04.2001

¹³ 3° comma inserito con deliberazione C.C. n. 12/27/04.2001

¹⁴ Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 12/27.04.2001

predispone , ove occorra , una modulistica di facile compilazione e comprensione, onde agevolare il contribuente nell'applicazione del dettato legislativo. La modulistica è resa disponibile presso l'ufficio tributario comunale. Gli atti amministrativi emessi in applicazione di determinate disposizioni di legge , sono ugualmente disponibili presso gli uffici comunali e/o visibili sul sito Internet del Comune , e per una più agevole conoscenza , vengono , altresì, trasmessi alle associazioni di categoria , più rappresentative e/o patronati , CAAF onde garantire una sempre maggior tutela ed informazione al contribuente. I testi di legge e/o circolari esplicative delle vigenti disposizioni tributarie sono ugualmente disponibili presso gli uffici , che , in qualità di agenti di controllo, forniscono indicazioni sulla portata applicativa di norme , di difficile interpretazione e/o che comunque , non risultano di agevole comprensione al singolo contribuente. Nella fattispecie è previsto il diritto di interpello ai sensi art. 12 del presente regolamento. L'ufficio accertatore , qualora in fase di controllo, rilevi omissioni od errori tali che la loro integrazione o correzione sia determinante ai fini di un eventuale rimborso , deve , informare il contribuente , chiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti in difformità.

Art. 11/ter: Rimmissione in termini ¹⁵

Qualora eventi imprevedibili e/o cause di forza maggiore, influiscano sulla condotta del contribuente comportando inadempienza tardiva ad obblighi tributari, beneficiano di una “ remissione in termini” semprechè l'evento e/o la causa determinante siano adeguatamente documentabili e giustificabili

Art. 12: Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.

2. Il funzionario, responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta può essere data per iscritto nel rispetto del termine prescritto di legge, oppure è anticipata verbalmente, e successivamente comunicata per iscritto, nel rispetto dei richiamati 90 giorni dal ricevimento dell'istanza. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative sono da ritenersi nulli.

3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

Art. 12/bis: contenuto dei provvedimenti normativi¹⁶

Qualora fossero richiamate disposizioni legislative nei provvedimenti normativi si deve indicare il contenuto sintetico della disposizioni cui fare rinvio. Allo stesso modo le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo integrale emendato, affinché le disposizioni siano rese più facilmente e direttamente comprensibili.

¹⁵ Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 12/27.04.2001

¹⁶ Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 12/27.04.2001

CAPO 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 13: Avviso di accertamento e/o liquidazione¹⁷

L'atto di liquidazione e/o accertamento deve essere motivato, con indicazione dei presupposti di fatto (elementi probatori) e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Tali atti, devono altresì, indicare:

- a) l'ufficio presso il quale ottenere estesamente informazioni nel merito all'atto notificato;
- b) Il responsabile di procedimento
- c) l'organo o autorità amministrativa presso cui è possibile un riesame nel merito in sede di autotutela;
- d) modalità termine ed organo giurisdizionale o autorità amministrativa verso cui è possibile ricorrere in caso di impugnativa;¹⁸

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune, nella persona del funzionario responsabile competente:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo, quale conseguenza di quanto accertato alla lettera a), b), c);
- e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo, salvo proroghe stabilite da legge.

3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che non nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario secondo le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra i soggetti contraenti.

¹⁷ Locuzione aggiunta con deliberazione C.C. n. 12/27.04.2001

¹⁸ Periodo aggiunto con deliberazione C.C. n. 12/27.04.2001

Art. 14: Notificazione a mezzo posta.

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.

2. Se il contribuente è presente personalmente presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

3.°L'ente deve assicurare l'effettiva conoscenza del contenuto dell'atto al destinatario, attenendosi alle disposizioni tributarie in materia di notifica e/o le nozioni civilistiche previste dall'art. 156 c. p .c. Gli atti vanno comunicati nel luogo dove il contribuente ha effettivamente il domicilio o altro luogo speciale eletto dal contribuente ai fini della comunicazione .¹⁹

4.°Le spese di notifica degli atti di accertamento sono a carico del contribuente ed i limiti sono fissati dal D.M. 08.01.2001 per la notifica degli atti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. Eventuali modifiche legislative in materia di spese di notifica, con particolare riferimento all'ammontare delle somme dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento²⁰

¹⁹ 3° comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 12/27.04.2001

²⁰ 4° comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 16/29.03.2007

CAPO 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 15: Contenzioso

1. Il contenzioso è regolato dal D. Lgs. 546/92 e successive modifiche per i tributi di cui le Commissioni Tributarie hanno competenza giurisdizionale, diversamente detta competenza è propria dell'organo/Autorità espressamente prevista dalla legge.

2. Spetta sempre al Sindaco – previa autorizzazione della Giunta Comunale o suo delegato stare e costituirsi in giudizio in conformità al combinato disposto di cui agli artt. 11-23 e segg.ti del D. Lgs. 546/92.

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto, il Comune è rappresentato dal Sindaco o dal suo delegato.

5. E' compito del funzionario responsabile del tributo, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia

6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno. E' possibile procedere alla gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

Art. 16: L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone

comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, di detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 16/bis: Tutela del Contribuente²¹

L'ufficio instaura con il contribuente un rapporto di fiducia e collaborazione al fine di semplificare, correggere, l'attività dello stesso negli adempimenti di natura tributaria. L'ufficio informa il contribuente dell'esistenza dell'ufficio del Garante del Contribuente, sito presso la Direzione Regionale delle Entrate, ove può presentare osservazioni, per scorrettezze, anomalie, disfunzioni, irregolarità di natura amministrativa, a garanzia di una sua maggior tutela.

Art. 17: Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, del quale costituisce parte integrante.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

²¹ Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 12/27.04.2001

TITOLO IV : RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 18: Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. Il responsabile di procedimento con cadenza annuale, provvederà alla redazione di un elenco delle entrate tributarie non riscosse, per le quali si provvederà alla riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle norme in vigore (emissione ruolo ex D.P.R. n.602/1973 e successive modificazioni o mediante ingiunzione ai sensi R.D. n.639/1910)²²

4. soppresso²³.

Art. 19: Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il Funzionario Responsabile, può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata.

3. Spetta al Funzionario Responsabile ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507.

4. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, salvo espressa disposizione di legge.

²² Comma sostituito con C.C. 16/2007 – testo pre-vigente “La riscossione coattiva dell’entrata tributaria, se svolta in proprio dall’Ente o affidata ai soggetti di cui all’art. 5 lett.b) D.Lgs.446/97 , si effettua con la procedura di cui al R.D. n. 639/1910 , se , invece, e’ affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R n. 43/88; si effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29.12.1973 .n. 602, e successive modificazioni”

²³Soppresso con c.c. 16 del 29.03.07 – testo pre.vigente“Il visto di esecutorietà sui ruoli è apposto dal funzionario responsabile del tributo, il quale provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al concessionario del servizio della riscossione, che se coattivi, dovrà a sua volta redigere apposito verbale di consegna e trasmetterlo o consegnarlo al Funzionario Responsabile competente della gestione del tributo, il quale provvederà a sua volta a pubblicarlo nell’albo pretorio per 10 giorni, il mese successivo alla data di consegna”

Art. 20: Rimborsi

1. Il contribuente *deve*²⁴ richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di *cinque*²⁵ anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo,²⁶”.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art., 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Il Comune su espressa richiesta del contribuente può compensare le somme da rimborsare con gli importi dovuti per il medesimo tributo.²⁷

4. Il funzionario responsabile, entro 180²⁸ giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con A.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. (motivato)

5 . Il funzionario responsabile, dispone, altresì, il rimborso di somme dovute ad altro Comune, ed erroneamente versate, direttamente al Comune creditore, previo assenso dello stesso.

6. *soppresso*²⁹

Art. 21: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento non deve essere eseguito qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta, non sia superiore ad Euro 12,00”³⁰ ..

2. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00”.³¹

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

²⁴ C.C. 16/29.03.07 sostituita la parola “può”

²⁵ C.C. 16/29.03.07 sostituita la parola “tre”

²⁶ periodo soppresso con deliberazione C.C. n. 12/15.02.00 “o in particolare per l'imposta comunale sugli immobili , la data di attribuzione definitiva della rendita catastale”

²⁷ periodo aggiunto con deliberazione C.C. n. 12/15.02.00

²⁸ C.C. 16/29.03.07 sostituita la parola “90”

²⁹ C.C. 16/29.03.07 (disciplinato dall'art. 22) testo soppresso “Gli interessi sulle somme da rimborsare, sono calcolati nella misura indicata dalla Legge per ogni singolo tributo, dalla data di avvenuto pagamento della somma per cui si chiede il rimborso o dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione”

³⁰ C.C. 16/29.03.07 comma pre-vigente “In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento non deve essere eseguito qualora l'imposta risulti inferiore o pari a Lire “20.000”

³¹ C.C. 16/29.03.07 comma pre-vigente “Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Lire “20.000”

4.° Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi del D. Lgs. N. 472/1997 e successive modificazioni³²

Art. 21/bis: Compensazione³³

Non è ammessa compensazione delle somme iscritte a ruolo. L'estinzione per compensazione è possibile tra tributi della stessa tipologia (ICI con ICI, ICIAP con ICIAP) , salvo interventi legislativi modificativi della materia., a decorrere dall'anno di imposta 2002 .

In virtù di una sempre maggior semplificazione amministrativa, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di compensazione, l'ufficio accertatore qualora rilevi in capo ad un medesimo contribuente , un credito di imposta, e/o interessi , di una determinata annualità e contestualmente un debito di imposta , sanzioni e/o interessi per la stessa o altre annualità, provvede automaticamente alla compensazione, addivenendo alla emissione di un unico bollettino recante la misura dell'imposta, sanzioni e/o interessi residua, accompagnata da nota informativa delle ragioni che lo hanno determinato.

Art. 22 : Interessi³⁴

Il tasso di interesse è fissato nella misura del tasso di interesse legale maggiorato dello 0,25.

Il medesimo tasso di interesse è applicato a tutti i rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge 296/2006, ai sensi dell'art. 1 comma 171.

Il calcolo degli interessi è effettuato con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi della stessa misura spettano al contribuente per le somme dovute a rimborso a decorre dalla data dell'eseguito versamento

³² Comma introdotto con c.c. 16/29.03.2007

³³ Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 12/27.04.2001

³⁴ Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 16/29.03.2007

TITOLO V : SANZIONI

Art. 24: Cause di non punibilità

1. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

2° Non sono da considerarsi punibili quelle violazioni di natura formale che non arrecano pregiudizio all'azione del controllo dell'Ente, e non determinano alcun debito di imposta, ritenendo la buona fede del contribuente causa esimente e come tale non sanzionabile. Pertanto, l'adempimento tardivo, purché corretto e regolare (e non incidente sul la determinazione o sul pagamento dell'imposta), di obblighi tributari non ancora formalmente constatati o accertati al contribuente, risultando non pregiudizievole per l'attività di controllo dell'Ente, è da ritenersi regolarizzabile in qualsiasi momento, senza applicazione di sanzioni, fatto salvo le fattispecie previste dall'art. 13 D.lgs. 472/97. Si precisa, comunque che, qualora l'autore della violazione, una volta regolarizzatosi spontaneamente, secondo le modalità anzi indicate, dovesse perpetuarsi nel tenere un comportamento chiaramente negligente ed indolente, non sarà scusabile in alcun modo, salvo motivi di forza maggiore che siano documentabili e certificabili.

E' da considerarsi causa di non punibilità l'eventuale versamento spontaneo delle sanzioni ridotte nelle misure indicate dall'art. 13 in materia di ravvedimento, se effettuato successivamente e non congiuntamente al tardivo versamento del tributo, purchè avvenuto nel rispetto dei termini di cui al richiamato art. 13.

Le sanzioni non sono comunque irrogate qualora la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma tributaria³⁵

Art. 25: Contestazione, procedimento irrogazione, riscossione

1. L'ufficio o l'ente competente all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono irroga le sanzioni amministrative e le eventuali sanzioni accessori mediante atto di contestazione secondo le forme e le modalità e i termini di cui all'art. 16 e seg.ti del D.Lgs. 472/98 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il pagamento di ¼ della sanzione irrogata e comunque di un importo non inferiore ad ¼ dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, nei termini di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione definisce la controversia e costituisce elemento ostativo all'irrogazione delle sanzioni accessorie.

3. Entro lo stesso termine, in alternativa alla definizione agevolata anzi descritta il soggetto o i soggetti a cui è stato notificato detto atto di contestazione possono produrre deduzioni difensive, con conseguente interruzione del procedimento di irrogazione che si concluderà nel termine di decadenza di un anno dalla data di presentazione delle deduzioni difensive anzi menzionate, qualora l'ufficio competente non provveda con atto motivato ad emettere provvedimento di irrogazione delle sanzioni notificandolo nel rispetto dei termini previsti dal comma 7 del citato art.16.

4. L'irrogazione delle sanzioni può anche essere effettuata immediatamente derogando al procedimento indicato ai precedenti commi 1-2-3, mediante la notificazione di atto motivato contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica del tributo, con l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo. La

³⁵ 2° comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 12/27.04.2001

definizione (agevolata) della controversia è ammessa secondo le stesse modalità e nel rispetto degli stessi termini, indicati al precedente comma 2°.

5. In particolare per le sanzioni concernenti l'omesso o tardivo pagamento di tributi, l'irrogazione può essere effettuata direttamente mediante iscrizione a ruolo. Nella fattispecie la definizione agevolata non è ammessa.

6. Il provvedimento di irrogazione è impugnabile nei modi e termini di cui all'art. 18 nei confronti dell'organo giurisdizionale competente.

7. L'atto di contestazione ovvero di irrogazione deve essere notificato entro il termine decadenziale di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

8. La riscossione delle sanzioni in casi di impugnazione del provvedimento che le irroga è effettuata conformemente a quanto disposto dall'art. 19 e 24 del D. Lgs. 472/97.

Art. 26: Sanzioni entrate tributarie non penali

Le sanzioni tributarie non penali sono disciplinate, a far data dal 01.04.1998, in linea generale dal D.Lgs. 472/97 ed in forma speciale dal D.Lgs. 473/97 e 471/97, art. 13, alla luce delle correzioni apportate dal decreto legislativo n. 203/98.

Preposto all'irrogazione delle sanzioni, all'emanazione degli atti di contestazione, all'esame delle eventuali difensive è il funzionario responsabile della gestione del singolo tributo, nominato dalla Amministrazione in ottemperanza alle disposizioni di cui ai decreti legislativi 504/92 - 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle relative circolari ministeriali esplicative, per quanto concerne, rispettivamente l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), e gli altri tributi minori (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni – tassa occupazione suolo e spazio pubblico - imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), ovvero in base al disposto di cui all'art. 6 L.127/97 e successive modificazioni.

Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui le violazioni si riferiscono.

Il Funzionario responsabile, nella determinazione della sanzione, tiene conto dei criteri oggettivi e soggettivi che ritiene di seguire nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, D.lgs.472/97, in combinazione con l'art. 16 D.lgs.472/97, e precisamente:

- a) della gravità della violazione commessa;
- b) dell'opera svolta dal "trasgressore/reo" per eliminare o attenuare le conseguenze dannose del suo agire;
- c) delle condizioni economiche e sociali del "reo";
- d) della personalità del "reo".

In particolare, per quanto concerne la "personalità" del reo, essa può essere desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

I richiamati elementi oggettivi, sono di natura comportamentale e come tali acquistano un maggior o minor peso nella determinazione delle sanzioni, nella misura in cui concorrono alla commissione della violazione .

- La violazione si sostanzia nella trasgressione di una disposizione di legge, nella fattispecie, di legge tributaria, ovverosia nell'inottemperanza a dei precisi obblighi tributari fissati "ex lege".

La gravità dell'inadempienza è ragionevolmente constatata dal tipo di violazione commessa. La violazione, acquista, infatti, maggior peso, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, quando concretamente il "trasgressore" attua una condotta finalizzata ad arrecare il maggior danno all'ente impositore, condotta che si sostanzia nell'evasione del tributo, intesa come omissione della relativa denuncia e del relativo versamento. Il perpetuarsi di tale tipo di condotta, senza alcun tentativo di sanatoria o attenuazione del proprio operato, da parte dell'autore della violazione, è oltremodo indice di una personalità fuorviante, negligente e comunque di un comportamento recidivante.

- La violazione più grave si sostanzia, pertanto, nella omissione di due obblighi fiscali primari: Presentazione della denuncia e del relativo versamento, o solo del versamento, quando lo stesso funge da denuncia.

- Il Funzionario Responsabile del tributo, nella stima della sanzione, dovrà comunque, valutare tutte quelle circostanze che, eventualmente possono aver indotto il "trasgressore" nell'errore o nell'omissione, e parimenti attenuare o aggravare la sanzione da applicare, nel rispetto dei limiti di legge. All'uopo, dovranno essere considerate anche le condizioni economiche e sociali, nonché la personalità del soggetto agente, per il controllo delle quali, data la natura soggettiva delle stesse, e come tali di difficile valutazione a priori, il Funzionario Responsabile dovrà verificare se, in capo al soggetto agente, al momento della commessa violazione, sussistessero particolari stati e/o fatti, di carattere economico e sociale di impedimento alla realizzazione della pretesa tributaria., sempreché siano documentabili e/o certificabili. La assenza, pertanto, di atti comprovanti tali condizioni, non consente al Funzionario Responsabile di procedere ad una eventuale attenuazione della sanzione.

- Ai fini del controllo di tali elementi di natura prettamente personale, il Funzionario Responsabile, in fase di accertamento, farà richiesta al presunto autore della violazione di comunicare le eventuali condizioni economiche e sociali che possono aver contribuito ad influenzare il suo comportamento.

- Il Funzionario Responsabile, ai fini della valutazione della entità del danno subito dall'ente per la violazione commessa dal reo, dovrà anche seguire un criterio quantitativo, riferentesi cioè alla misura dell'imposta evasa, nonché a tutti gli eventuali elementi ostativi all'attività accertatrice dell'Ente.

- Il Funzionario Responsabile alla luce di quanto esposto nei precedenti commi, e comunque, previa valutazione di tutti i precitati fattori oggettivi e soggettivi, esistenti al momento della commessa violazione e sempre nel rispetto dei limiti di legge, dovrà irrogare la sanzione prevista "ex lege" per la violazione di una determinata fattispecie, graduandola secondo quanto di seguito indicato:

A) OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA:

- 200% DELL'IMPOSTA se l'ammontare del tributo accertato (evaso) supera L. 1.000.000=;
- 150% dell'imposta se detto ammontare è di importo compreso tra L. 500.000= e L. 1.000.000=;
- 100% dell'imposta, se detto ammontare è inferiore a L. 500.000= con un minimo di L.200.000;

B) DENUNCIA INFEDELE:

- 100% della differenza di imposta accertata in rettifica, se la stessa è superiore a L. 500.000=;
- 75% se tale differenza non supera L.500.000=;

"C) Abrogato ai sensi art. 28 comma 5^{36o}.

D) Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero mancata restituzione di questionari nei termini indicati dalla legge (60giorni dalla richiesta) o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele: L. 200.000= (da 100 a 500)

- In caso di recidiva, prevista dal comma 3, art. 7 D.lgs. 472/97, la sanzione viene aumentata della metà.

- La sanzione è intrasmissibile agli eredi.

³⁶ C.C. 12 del 27.04.2001 "Errori ed omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, ivi compresa la denuncia presentata tardivamente, semprechè non sia iniziata un attività di accertamento nei confronti del contribuente, di cui ne sia venuto a formale conoscenza (nel qual caso si intende omessa): L. 100.000=";

- La sanzione è personale, riferibile cioè alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. Se trattasi di società – associazioni od enti si intende riferita alle persone fisiche che ne sono autrici, se commessa dopo il 01.04.1998.

- L'entità della sanzione, nel complesso, non può comunque, superare il doppio del tributo dovuto, per ovvie ragioni di proporzionalità, se del caso, la stessa viene ridotta fino alla metà del minimo previsto dalla legge per ogni singolo tributo.

- In caso di concorso di violazioni, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 12 D.Lgs.472/97, si dovrà procedere come segue per determinare la sanzione base:

- a) se le violazioni si riferiscono ad un solo periodo di imposta e riguardano un solo tributo, la sanzione base si identifica con quella più grave;
- b) se le violazioni interessano più tributi ed un solo periodo di imposta, la sanzione base è quella più grave aumentata di un quinto;
- c) se le violazioni riguardano un solo tributo ma rilevano per più periodi di imposta, la sanzione base è quella più grave aumentata dal doppio se i periodi di imposta sono due, del triplo se più di due;
- d) se, infine, le violazioni coinvolgono più tributi e più periodi di imposta, la sanzione base si ottiene aumentando prima di 1/5 la sanzione più grave e poi il risultato così ottenuto del doppio se i periodi di imposta sono almeno due, del triplo se più di due.

- Ricavata la sanzione base si dovrà procedere ad elevare la stessa:

a) di $\frac{1}{2}$ se le disposizioni violate anche riferite a tributi diversi sono più di due e sono commesse con una sola azione od omissione;

b) di $\frac{1}{4}$ nel caso in cui con più azioni od omissioni verificatesi nell'anno di riferimento del tributo, si commettono più di due violazioni formali della medesima disposizione.

- Alla sanzione più grave aumentata del doppio soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo, stante il comportamento doloso dell'agente.

- Le singole violazioni sono quindi, sempre, e comunque assorbite nella violazione più grave.

- Per quanto non regolamentato in riferimento all'art. 12 del D. Lgs 472/97, e a tutte le disposizioni del medesimo decreto, si fa riferimento ai fini applicativi, alla circolare esplicativa n. 180 del Dipartimento Entrate, del 10.07.1998.

TITOLO VI : NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 27: Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

3.°Al fine di una più corretta applicazione dell'art. 13 2^ comma D.Lgs. 472/97 in materia di ravvedimento, che testè si riporta "Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e della differenza quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno", leggasi il termine "contestualmente" come "entro il termine relativo ...omissis".³⁷

Art. 28: Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non entra in vigore prima del 01 gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione dello stesso. Lo stesso dicasi, per qualsiasi variazione, integrazione che verrà successivamente apportata.

2. Le norme di cui all'art. 13 del presente regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.

3. Le disposizioni in materia di sanzioni tributarie, indicativamente formulate al titolo IV, per consentire una miglior operatività all'ufficio accertatore, sono immediatamente applicabili, stante la decorrenza espressamente prevista dalla legge dal 01. Aprile 1998.

4. Le disposizioni di cui al 1^ comma Art. relativo alla compensazione sono applicabili a decorrere dall'anno di imposta 2002, salvo modificazioni dei termini per espresso disposto legislativo.³⁸

5. In ottemperanza alle disposizioni di cui allo statuto del contribuente, per palese incompatibilità, si intende abrogato il comma 2 art. 8 del vigente regolamento delle entrate, nonché il disposto di cui all'art. 26, lettera c) che così recita: "Errori ed omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, ivi compresa la denuncia presentata tardivamente, sempreché non sia iniziata un'attività di accertamento nei confronti del contribuente, di cui ne sia venuto a formale conoscenza (nel qual caso si intende omessa): L. 100.000=".³⁹

6. le modifiche ed integrazioni apportate al regolamento delle entrate in ottemperanza alle disposizioni di adeguamento indicate all'art. 1 comma 4 del D.Lgs 212/2000 in materia di statuto del contribuente, sono immediatamente applicabili, stante i termini di legge nonché il contenuto di natura più favorevole al contribuente.⁴⁰

³⁷ 3° comma aggiunto con deliberazione C. C. n. 12/27.04.2001

³⁸ 4° comma aggiunto con deliberazione C. C. n. 12/27.04.2001

³⁹ 5° comma aggiunto con deliberazione C. C. n. 12/27.04.2001

⁴⁰ 6° comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 12/27.04.2001

Art. 29: Pubblicazione

1. Il presente regolamento, unitamente alla delibera di adozione, va comunicato al Ministero delle Finanze, Viale Europa, 00100 Roma -Eur, entro 30 gg. dalla data in cui è divenuto esecutivo ed è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo, ai sensi e per gli effetti del dettato di cui alla L.142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.

3. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi del secondo comma art. 52 D.lgs.446797, deve avvenire in modo estremamente sintetico, ovverosia:

"Il Comune di Mirabello ha adottato in data _____ il regolamento generale delle entrate comunali".

ALLEGATO "A"

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

PROVENTI DEI SERVIZI

Servizi a domanda individuale (D.M. 31.12.1983)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;
- 3) asili nido;
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- 7) giardini zoologici e botanici;
- 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

Servizi a carattere produttivo

Rientrano tradizionalmente fra i servizi a carattere produttivo, i servizi che producono ed erogano beni ai cittadini, quali:

Il servizio idrico integrato

il servizio di gas metano

il servizio di distribuzione di energia elettrica

le farmacie comunali

le centrali del latte Sono questi i tipici servizi che quando le dimensioni e le specifiche caratteristiche non ne permettono una snella gestione in economia, sono gestiti in particolare attraverso aziende speciali comunali o Gli enti locali e le loro aziende, per effetto di quanto stabilito dall'art. 18 della legge n.41/1986, sono tenuti ad indicare, nelle relazioni che accompagnano i rispettivi bilanci oneri conseguenti alla concessione di agevolazioni o di riduzioni comunque denominate, rispetto alle tariffe ed ai prezzi stabiliti per la generalità dell'utenza per ciascun tipo di beni o di servizi, distinti per categorie di beni.

COMUNE DI MIRABELLO
Provincia di Ferrara

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione C.C. n. 71 del 11/12/1998,
esecutiva in data 23.12.1998

INDICE

.....
REGOLAMENTO.....	24
Art. 1.....	1
Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	1
Art. 2.....	1
Ambito di applicazione.....	1
Art. 3.....	1
Attivazione del procedimento per la definizione.....	1
Art. 4.....	2
Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.....	2
Art. 5.....	2
Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	2
Art. 6.....	3
Invito a comparire per definire l'accertamento: effetti.	3
Art. 7.....	3
Atto di accertamento con adesione.....	3
Art. 8.....	3
Perfezionamento della definizione.....	3
Art. 9.....	4
Effetti della definizione.....	4
Art. 10.....	4
Riduzione della sanzione.....	4
DISPOSIZIONI FINALI.....	6
Art. 11.....	6
Decorrenza e validità.....	6

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Il Comune per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19.6.1997 n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2

Ambito di applicazione

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, ed incontrovertibili.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3

Attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Competente alla definizione è il funzionario responsabile del tributo.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Il Funzionario Responsabile in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ,prima di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento, lo invita , mediante raccomandata A.R. o mediante notifica a comparire, indicandogli, all'uopo, la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e/o accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della medesima ,sia i termini per l'impugnazione che quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 6

Invito a comparire per definire l'accertamento: effetti.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a dodici rate di pari importo, previo versamento della prima rata entro 20 gg dalla definizione. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di

lire 5 milioni , dovrà essere presentata adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme rateizzate dovute per tributo , si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

Art. 9

Effetti della definizione

Il perfezionamento, dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 10

Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 , la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte dei contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione dei tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la

mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Decorrenza e validità

- 1) Il presente regolamento entra in vigore non prima del 01.01.1999, dalla data di approvazione della delibera di adozione del regolamento generale delle entrate, di cui costituisce parte integrante.
- 2) L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi di imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
- 3) E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
- 4) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al D. Lgs. 19.6.1997, n. 218.

All'UFFICIO "TRIBUTI"
del COMUNE
di.....

OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione

..l.-sottoscritt.. nat..
a.....
il..... e residente a..... in
via..... cod. fisc. recapito
telefonico.....

Società (oppure) con sede legale in
..... via.....
recapito telefonico..... cod. fisc. in persona del sottoscritto
legale rappresentante cod. fisc.

PREMESSO

- che in data..... da parte di codesto Comune, è stato notificato avviso di accertamento relativo al tributo..... e per il periodo..... non preceduto dall'invito di cui all'ari 4 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione;
- che non è ancora stato impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;
- che il termine per l'impugnazione è ancora pendente.

PRESENTA

Istanza di accertamento con adesione ex art. 5 del Regolamento predetto, affinché codesto Ufficio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente istanza, voglia formulare l'invito a comparire per la eventuale definizione in contraddittorio del sopracitato avviso di accertamento.

(luogo e data).

(firma)

.....

